



Un contributo dell'AiFOS alla consultazione pubblica

Una scuola sicura

Come insegnare la salute e la sicurezza

AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45, 25123 Brescia
tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it segreteria@aifos.it

Una premessa difficile.....	pag. 3
Sintesi del quadro normativo	pag. 4
La scuola in un mondo globalizzato	pag. 4
La sicurezza nella scuola	pag. 6
Dirigenti scolastici	pag. 7
Formare e formazione	pag. 8
Le direttrici di azione principali	pag. 9
Struttura e organizzazione	pag. 9
Cosa significa “curriculare”	pag. 12
La formazione dei docenti	pag. 14
La formazione degli allievi	pag. 14
Il progetto sperimentale per elementari e medie	pag. 15
Importanza e valori di sperimentare	pag. 16

Il contributo dell’AiFOS per “la buona scuola”

L’AiFOS ha partecipato alla consultazione pubblica “la buona scuola” esprimendo le proprie valutazioni sul questionario e con questo specifico contributo pubblicato sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione che, assieme, ad altri contributi hanno lo scopo di fornire documenti e proposte di innovazione e rinnovamento.

Il tema specifico della sicurezza sul lavoro rientra tra i temi importanti e significativi della crescita e dello sviluppo della cultura della sicurezza che deve muovere i primi passi proprio dalla scuola per arrivare, con un percorso serio e consolidato, nel mondo del lavoro.

Un costante impegno per la scuola

Da anni l’AiFOS è impegnata nello sviluppo della cultura della sicurezza nella scuola. Molte sono state le iniziative e le sperimentazioni avviate e realizzate nell’ambito scolastico. Vale la pena ricordare come, già nel 2007, nell’ambito della campagna europea sulla prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche dal titolo “Alleggerisci il carico” l’AiFOS ha condotto una ricerca sul campo sulla percezione del rischio da parte degli studenti della scuola superiore. Altre iniziative specifiche sono state organizzate nelle scuole medie superiori con il contributo dell’INAIL; alcuni convegni nell’ambito della Fiera Ambiente e Lavoro di Modena e Exposicuramente a Brescia; incontri e seminari a livello locale. Iniziative con molte Università e corsi di Laurea.

Una premessa difficile

Compito impegnativo e complesso fare e insegnare la sicurezza nella scuola. Ognuno deve fare la sua parte e, alle conoscenze giuridiche, tecniche e normative troviamo gli esempi i modelli delle cose che si possono fare.¹

Risulta molto interessante accostare semplici modelli di organizzazione della formazione nella scuola alla sicurezza sul lavoro definita dal Decreto Legislativo 81/2008, di cui nel volume vi è una ampia sintesi per temi ed argomenti e non per obblighi che potremmo definire un’approccio prevenzionistico e non, solo, sanzionatorio.

La sfida nella proposta formativa supera il mero concetto dell’obbligo formale dell’adempimento della norma e propone, allo stesso tempo, una lettura aperta e non burocratica degli Accordi Stato Regioni. Utili e valevoli per la definizione di criteri minimi ma non sufficienti, imperfetti e non sempre coerenti nell’accostare le materie alle ore di insegnamento.

Nella scuola il tempo per le esercitazioni non si può misurare solo in ore e minuti ma nel tempo utile che serve per fare e, soprattutto, fare bene. Non c’è Accordo che tenga laddove viene scritto che all’ergonomia, ad esempio, bisogna dedicare 2 ore. In una scuola dove far apprendere, e verificare costantemente, le corrette posizioni della postura o un uso corretto della movimentazione del peso dello zainetto potranno essere dedicate anche 4 o 5 ore nel corso dell’anno con buona pace delle indicazioni scritte negli Accordi. La stessa cosa vale al contrario laddove gli Accordi prevedano 4 ore per un argomento in alcuni casi possono bastare solo 2 ore!

¹ Presidente dell’AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, do-

cente di diritto del lavoro e di formazione della sicurezza presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia, Tratto dall’introduzione scritta per il volume Borgato-Frigheri, ed. Ferrari Sinibaldi, Milano 2013

Sintesi del quadro normativo

La sicurezza sul lavoro, o meglio negli ambienti di vita e di lavoro, nell'attuale fase deriva dalle norme europee. Dobbiamo andare alla Direttiva Europea del 1989² che veniva recepita nell'ormai noto D. Lgs. 626 del 18 settembre 1994.

Tale Decreto prevedeva, nel primo articolo, che nei riguardi delle istituzioni dello Stato (polizia, esercito, ambasciate, carceri, ecc.) il comparto dell'istruzione universitaria nonché degli istituti di istruzione ed educazione di ordine e grado le norme previste dal D. Lgs. 626/91 venissero *"applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente"*.

Per quanto riguarda la scuola le modalità di attuazione della sicurezza venivano definite con il D.M. 382 del 29 settembre 1998.

Il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che aboliva e modificava il precedente 626/94, nell'ambito della scuola viene confermata la norma precedente (ovvero l'emissione di un apposito decreto) e nell'art. 4 sono equiparati ai lavoratori *"gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali"*

A rendere la questione più importante ed attuale è intervenuto l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che detta le norme per lo svolgimento della formazione per i lavoratori, dirigenti e preposti.

L'esigenza e l'importanza della cultura della sicurezza viene quindi normata da precisi obblighi ed adempimenti che laddove gli studenti sono paragonati ai lavoratori. Dovranno quindi, nell'ambito delle

attività scolastiche svolgere una formazione generale ed una formazione specifica in base alla classificazione dei rischi del settore.

Correttamente il D. Lgs. 81/2008 prevedeva che entro ventiquattro mesi si adottasse uno specifico decreto per la scuola, come per gli altri comparti, che modificasse il precedente 382 del 1998. Benchè siano ormai trascorsi oltre 5 anni del Decreto sulle norme per l'applicazione della sicurezza nella scuola non vi è traccia (!)

Cionondimeno gli obblighi ci sono e la necessità della formazione rimane. Ma la formazione della sicurezza sul lavoro non deve essere intesa e svolta solo come un obbligo formale ma bisogna che diventi una azione sostanziale.

Ma si tratta anche di persone.

La formazione è la prima arma per la prevenzione e, nel comparto della scuola, non mancano incidenti ed infortuni che hanno coinvolto docenti, personale amministrativo e studenti. Qualche dato per la comprensione del fenomeno nei dati delle rilevazioni INAIL relative all'anno 2013

- Infortunati tra i docenti, personale amministrativo ed ATA:
n° 36.071
- Infortunati occorsi agli alunni delle scuole:
n° 88.512
a) maschi: 49.964
b) femmine: 38.548

La scuola in un mondo globalizzato

Nel campo della sicurezza sul lavoro bisogna invertire una tendenza in atto. Servono risultati concreti più che assolvimento degli obblighi normativo

² Si tratta della prima delle 8 Direttive Sociali Europee che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

svolgendo una formazione solo formale e non sostanziale.

Siamo entrati appieno nel secolo della globalizzazione ed è la stessa società globalizzata che condiziona molti comportamenti. La scuola, soprattutto quella media inferiore e superiore, non ha ancora assistito al processo globalizzante che invece, pian piano sta vivendo l'università. Ma il contesto sociale della globalizzazione: dalla casa alla famiglia al lavoro ne condiziona anche il mondo della scuola.

Oggi la globalizzazione viene quasi esclusivamente riferita ai mercati che perseguono due obiettivi: utilizzare la minor quantità possibile di forza lavoro per unità di prodotto, ovvero accrescere senza posa la produttività del lavoro; e acquisire esclusivamente in ogni dato momento la quantità di forza lavoro necessaria per soddisfare la domanda a breve termine.

Questo sistema secondo l'analisi del sociologo Gallino³ prospetta ai lavoratori ed alle loro famiglie un orizzonte di scarsa sicurezza per il proprio futuro e questa realtà sarà una caratteristica distintiva del mercato del lavoro mondiale per il prossimo decennio.

La scuola, piaccia o non piaccia, sarà al centro di queste problematiche e con esse aumenteranno l'insicurezza delle persone. Tutte le fasi del processo di modernizzazione sono accompagnate dalla fase del rischio e dell'insicurezza.

Il sociologo tedesco Beck, uno dei più attenti pensatori europei afferma che nella categoria del rischio⁴ si esprime il rapporto con l'incertezza che non può essere superato da una maggiore conoscenza, ma che scaturisce proprio da una maggiore conoscenza.

Ecco dunque il grande valore dell'importanza di insegnare la sicurezza partendo dalla scuola.

Il rischio, del resto, è alla base del processo della sicurezza. La grande innovazione delle direttive europee (ricordiamo direttive sociali e non economiche) sta proprio nel nuovo approccio alla sicurezza che si basa sulla valutazione del rischio. Dal rischio globale insito nella *società liquida*⁵, usando l'espressione di Bauman, dove stanno sparendo le certezze, le cose concrete, la solidità e, forse, aggiungo, la solidarietà: non quella personale ed individuale che c'è, esiste e resiste. Corriamo il rischio, dice Bauman, di essere sempre più liquidi e sempre meno concreti.

Qualche anno fa abbiamo ricevuto nella sede dell'AiFOS una delegazione del Ministero del Lavoro e delle Risorse Umane della Repubblica Popolare Cinese. Nelle oltre tre ore di colloqui, oltre ad illustrare i nostri modelli formativi sulla sicurezza sul lavoro e confrontarci con gli ospiti cinesi, abbiamo ricordato la crisi che abbiamo in Europa ed in Italia, in particolare. Alle mie considerazioni il capo delegazione cinese rispondeva che anche da loro vi è una certa crisi, forse più di crescita che di recessione.

La cosa, al momento, non è stata approfondita ma successivamente ho appreso come l'ideogramma cinese che indica la parola crisi è composta da due caratteri: *wei*, che significa pericolo, e da *ji*, che significa opportunità. Mi sembra una buona descrizione della situazione che stiamo vivendo e quindi dovremmo impostare il nostro dibattito passando dalla crisi all'opportunità ed in questo contesto inserire le tematiche della formazione della sicurezza sul lavoro.

³ Lucino Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Editori Laterza, Bari, 2007

⁴ Ulrich Beck, *Conditio humana*, Editori Laterza, Bari, 2008

⁵ Zygmunt Bauman, *Modernità liquida*, Editori Laterza, Bari, 2008

Le crisi si superano se si affrontano con successo ed in questo contesto un contributo di Weick e Sutcliffe⁶ studia l'importanza dell'organizzazione nel governare gli imprevisti e nel contempo l'affidabilità dei soggetti contribuisce alla ricerca delle soluzioni possibili. Una prospettiva orientata alla ricerca delle soluzioni e di prevenire i pericoli reagendo in modo flessibile anziché rigido.

La sicurezza nella scuola

La scuola stessa, però, rappresenta la prima difficoltà cui andiamo incontro.

Alle belle parole ed ai convegni dove tutti sono d'accordo su tutto, alla semplicistica considerazione che la sicurezza di deve imparare sui banchi di scuola (che scoperta è!), alle pur lodevoli iniziative, progetti ed azioni formative nella scuola siamo in presenza di singole buone volontà e non di un processo mirato e lungimirante.

Le difficoltà della scuola nascono dentro il sistema scolastico. Dalla confusione, dall'interpretazione e dall'applicazione della legge. Questo processo viene ben descritto dal prof. Giuseppe Bertagna⁷, uno degli studiosi più attenti della formazione professionale, che riferendosi al sistema di legiferazione ne descrive il risultato come una paranoia burocratica: "Abbiamo così pagine di Analisi di Impatto della Regolazione, di Relazione Tecnica, di Relazione Illustrativa e infine, di Decreto nelle quali organismi centralistici, in nome dell'intelligenza e della competenza professionale superiore che avrebbero, procedono deduttivamente a vincolare, limitare, guidare, imporre, eccepire, controllare, accreditare, certificare e via di questo passo ciò che sono chiamati a fare gli attori sociali e professionali. E per di più che rimandano ad altre norme che

fanno la stessa cosa, in una proliferazione poi territoriale dei compiti e delle pretese che fa scomparire ogni reale autonomia delle persone e delle «formazioni sociali» all'interno delle quali esse sviluppano la propria personalità (art. 2, comma 2 della Costituzione)".

E' quello che puntualmente è successo al D. Lgs. 81/2008, nei suoi primi cinque anni di vita. L'art. 2 del decreto riconosce, come lo aveva già fatto il D. Lgs. 626/94 la peculiarità e l'importanza di un ulteriore decreto ministeriale relativo all'applicazione della sicurezza negli istituti scolastici. Infatti con il DM 382/98 il Ministero della pubblica istruzione dava applicazione alla norma prevista dal D. Lgs.626. La medesima cosa, ancora, non è avvenuta con il D. Lgs. 81/2008 sebbene l'art. 2 prevede un lasso di tempo di tre anni per l'adozione di un apposito DM sulla sicurezza: ne sono passati 5 e non è successo nulla.

Senza volerci avventurare nella diatriba giuslavoristica dell'applicazione di un DM, scaduto, resta il fatto concreto che, ancora il DM 381/98 costituisce fino al momento una specie di "linea guida alla applicazione delle norme. Nonostante ciò, molti rimangono gli aspetti peculiari sui quali lo stesso DM 382/98, anche in virtù dell'ovvio mancato "allineamento" rispetto alle novità introdotte nel 2008 dal D.Lgs. 81 non è in grado di offrire sempre risposte univoche."

Fare un parallelismo tra questa teoria ed il Documento della Valutazione dei rischi, recepito per la prima volta nella legislazione italiana con il D. Lgs. 626 del 1994 e completato in modo specifico e puntuale negli articoli 28,29 e 30 del D. Lgs. 81/2008, vuole cogliere il senso pratico che alla valutazione dei rischi devono corrispondere le misure, nel nostro caso, di prevenzione e protezione. Che potremmo anche definire la

⁶ K.E. Weick, K.M. Sutcliffe, *Governare l'inatteso*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010

⁷ Giuseppe Bertagna, *Big foolish*, Bollettino Adapt, 28/12/2012

solidarietà tra tutti i lavoratori partendo dal datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed a tutti i soggetti responsabili della sicurezza aziendale.

Senza trincerarsi dietro la mancanza della norma per non attuare la legge vogliamo offrire, non una via di uscita ma, un serio tentativo di fare sicurezza con gli strumenti legislativi a disposizione integrati dalle esperienze che poi, di fatto, sono esempi e modelli per il perseguimento di buone prassi.

Dirigenti Scolastici

In uno studio⁸ sulla sicurezza nella scuola avevo evidenziato come, già al tempo del D. Lgs. 626/94 e del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, uno dei problemi di base era costituito dalla valutazione dei rischi e dalla redazione del Documento di Valutazione.

Vale la pena ricordare come il DM 382/98 veniva presentato da una circolare del Ministro (n. 119 dell'aprile 2009) in cui si afferma come "l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola ... sia...la sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza...nella prospettiva dell'affermazione e diffusione di una cultura della sicurezza".

Belle declinazioni cui non sono mai seguiti atti concreti che hanno investito i Dirigenti Scolastici di una serie di incombenze, formali e sostanziali, rispetto alle quali vi era (è vi è tutt'ora) una larga impreparazione sia culturale e sia di natura economica. Per molti la sicurezza nella scuola significa avere le carte in regola tralasciando la grande occasione educativa fatta di formazione, collaborazione e partecipazione.

Abbiamo ricordato l'importante novità rappresentata dal Documento della Valutazione dei Rischi quale

primo, ed indelegabile, adempimento del datore di lavoro, nel nostro caso del Dirigente scolastico. Dopo la valutazione devono seguire le misure per attuare la sicurezza.

Però come non sapere che il nostro Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, non sia né il proprietario e neppure l'affittuario dell'edificio scolastico? Quale valutazione può fare di una cosa che non conosce e neppure ne possiede gli elementi conoscitivi tecnici ed amministrativi.

Tutte le scuole pubbliche sono di proprietà degli Enti Locali (Comuni e Province) o dello Stato e pertanto ci troviamo di fronte ad un Dirigente dimezzato che nel DVR descrive anche strutture, processi ed esigenze di miglioramento di cui non ne ha titolo e non le può esercitare.

Le competenze e le responsabilità relative alle caratteristiche tecniche dell'edificio sono e restano in carico all'Ente locale proprietario (anche nel caso in cui l'Ente locale sia nella veste di affittuario) il quale si avvale, al suo interno, del proprio Ufficio Tecnico che possiede le competenze specifiche, in quanto esercita il controllo e la verifica delle norme tecniche dell'edificio fin dal momento della sua costruzione, e, naturalmente, per tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al Dirigente scolastico spetterebbe così, chiamiamola, la fase di attuazione e gestione del DVR e, controllando, gli adempimenti tecnici, strutturali e manutentivi dell'ente locale.

La situazione attuale in cui il sistema ci ha spinto è a dir poco grottesca per non dire tragica. In quasi tutte le scuole consulenti, tecnici, RSPP esterni duplicano ed interpretano il lavoro fatto, o che dovrebbero fare, gli Uffici Tecnici comunali o provinciali con il ri-

⁸ Rocco Vitale, Presidente dell'AiFOS, La sicurezza nella scuola, EPC editore, Roma, 2002

sultato che tutto questo duplicarsi di lavoro, carte, documenti resti solo un mero adempimento formale e burocratico e, di fatto, un processo estraneo al processo educativo della scuola.

Nel mio studio scrivevo, in modo provocatorio, che avremmo dovuto fare due DVR. Uno strutturale redatto e firmato dal Dirigente dell'ente locale ed un altro, redatto dal Dirigente scolastico, di attuazione del sistema di gestione.

Ma non essendo possibile avere due DVR proponevo di ovviare in modo semplice affinché l'Ente locale redigesse il vero e proprio DVR di tutte le proprie unità immobiliari e, per quanto riguarda l'edificio scolastico, ne desse copia ufficiale al Dirigente scolastico che la recepiva nel proprio DVR.

Silenzio assoluto. Questa casistica era ben nota nel 1994 al momento del recepimento della Direttiva europea e nel testo unico del 2008 si riproponeva il medesimo problema. Sono passati quasi venti anni! E siamo rimasti fermi, immobili, "attendisti" in attesa che qualcuno risolva il problema.

Ma non faremo mai un passo avanti con gli "attendisti" e coloro che si nascondono dietro il tecnicismo strutturale degli edifici quale giustificazione delle difficoltà, che pur esistono, dei Dirigenti scolastici.

Se il cartello segnaletico per l'evacuazione "punto di raccolta" non è stato ancora collocato da parte del Comune lo possiamo fare da noi. Studiamo, insegniamo, stampiamo il cartello, lo posizioniamo formando le persone sui diversi aspetti delle azioni da compiere.

Formare e formazione

Formare significa, infatti, aiutare persone, gruppi e organizzazioni ad apprendere per cambiare e come ricorda Brusciaglioni "a volte trasmettendo precisi contenuti, a volte aiutando a riflettere sulle esperienze; sempre più spesso agendo su entrambi questi due piani contemporaneamente"⁹. Quindi si tratta di avere sempre chiara la finalità che va in direzione dell'apprendimento. Il rapporto diretto tra la formazione, ed i formatori, e la realtà ci porta ad entrare nelle storie degli altri¹⁰ che non possono essere lasciati soli o abbandonati a metà percorso.

La parte principale del termine "formazione" o "formatore" è data dalla parola "*forma*". Il formatore¹¹ è dunque colui che si interessa alle forme viventi e quando si trova di fronte alle persone agisce sulle *forme* per *deformarle, riformarle, trasformarle* affinché coloro che partecipano all'azione trovino una nuova e buona *forma* da utilizzare e mettere in pratica.

Quando alla fine di un corso si sente dire che in fondo non ho imparato niente di nuovo significa che, come scrive Lizzola, non abbiamo superato la resistenza e, nei fatti, non è avvenuto l'incontro. E non dipende solo e tanto dall'azione svolta in aula o delle metodologie formative ma, spesso si tratta di senso di fiducia nel ruolo e nel compito della formazione. Le resistenze non sono aggirabili per via metodologica ma bisogna offrire credibilità laddove la formazione deve essere sempre più integrata tra teoria e pratica e utilizzando il sistema dell'esperienzialità quale modello di azione, di coinvolgimento e di comportamenti.

⁹ Massimo Brusciaglioni, Testimonianza di una professione, in Professione Formazione, Franco Angeli, Milano, 1988

¹⁰ Ivano Lizzola, Formare alla relazione, in Uomini di cantiere, Edizioni Unicopli, Milano, 2010

¹¹ Enzo Enriquez, Il formatore tra Scilla e Cariddi, in Formazione e percezione psicoanalitica, Feltrinelli, Milano 1980

Nella scuola, invece, possiamo trovare una applicazione concreta dell'*action research*¹² richiamandoci all'insegnamento di Kurt Lewin. Quando un gruppo di persone, pur ampio che sia, decide cosa si deve fare ed obbliga altri a farlo questi ultimi vi partecipano senza troppo entusiasmo mentre, al contrario, la ricerca-azione si propone di eliminare il divario tra quelli che decidono e coloro che eseguono, decidendo assieme si attua una concreta partecipazione.

Nuove metodologie didattiche si devono accompagnare e nuove tecniche e strumentazioni formative e parafrasando McLuhan¹³ laddove "il medium è il messaggio" gli strumenti rivestiranno, sempre più, importanza. La prospettiva dei formatori riguarda un nuovo impegno che veda lavoro e sicurezza mediata dalla formazione considerata nel suo complesso e sviluppata da docenze, sperimentazione, ed esercitazioni.

Le direttrici di azione principali

Tutta la materia della sicurezza nella scuola è complessa. Le norme e le leggi, pur utili ed indispensabili, non sono sufficienti ad affrontare il problema. Probabilmente l'aver pensato che solo la pubblicazione di norme e circolari avessero risolto il problema dimostra come, pur in presenza di atti e regolamenti, la questione non ha ancora trovato soluzione.

Non vi sono soluzioni generali ma tante piccole buone, o meno buone, attività singole e non collegate fra loro.

Vale però la pena di definire, con precisione, alcuni ambiti di intervento anche ai fini di non fare confusione e lavorare con chiarezza e certezza normativa.

Gli ambiti di intervento nella salute e sicurezza nella scuola riguardano l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 nei suoi specifici aspetti:

1. Gli aspetti strutturali ed organizzativi
2. La formazione dei docenti
3. La formazione degli allievi

Struttura ed organizzazione

In questo ambito si tratta di attuare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativi alla struttura dell'edificio scolastico e delle cosiddette "figure sensibili" che operano all'interno della scuola.

La scuola è un luogo di lavoro pari agli altri e dunque il datore di lavoro ha la responsabilità diretta nell'applicare le norme di salute e sicurezza utili per la prevenzione degli infortuni e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, siano essi insegnanti, amministrativi, studenti e collaboratori.

La conoscenza, descrizione, analisi ed adeguamento della struttura, base primaria della Valutazione dei Rischi, anche se la proprietà è pubblica, resta a carico del Dirigente Scolastico che vi deve provvedere come previsto dall'art. 17 utilizzando le metodiche indicate dagli artt. 28, 29 e 30 del D. Lgs. 81/2008.

Restano a carico del Dirigente scolastico anche altri adempimenti che riguardano la nomina, designazione e l'avvio alla formazione delle figure sensibili nell'ambito della scuola:

- a) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno od esterno alla scuola) ed eventuali Addetti al Servizio;
- b) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

¹² Kurt Zadek Lewin, Antologia degli scritti, Il Mulino, Bologna, 1977

¹³ Marshall McLuhan, gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, Garzanti, Milano, 1967

- c) designare i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- d) designare i lavoratori addetti al primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione per tutto il personale dipendente, compresi gli studenti;
- m) inviare alla formazione i Dirigenti;
- n) identificare i nominativi dei "preposti" per lo svolgimento della formazione specifica aggiuntiva a quella dei lavoratori.
- o) assicurarsi della nomina del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e consegnare su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento della Valutazione dei Rischi anche su supporto informatico per essere consultato esclusivamente nella sede dell'istituto scolastico.

Questi obblighi, uguali a tutti i datori di lavoro, meritano però una riflessione che riguardano le differenti figure professionali, secondo le specificità della scuola. Qualche esempio di sintesi:

Responsabile del Servizio di Prevenzione

Il R.S.P.P. che opera nella scuola, qualora si tratti di una figura esterna, dovrà avere una formazione che vada oltre gli argomenti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Dovrà infatti conoscere quelli che vengono definiti elementi di didattica collegati al sistema di insegnamento nella scuola. La scuola, come una azienda, utilizza didattica e produce cultura e, quindi, un prodotto ben più complicato paragonato ad un attrezzo industriale.

Incaricati antincendio e delle emergenze

Il pericolo di incendio in una scuola è più elevato che in un ufficio. Il numero elevato degli studenti e le dimensioni dell'immobile, spesso, prevedono un corso di 16 ore in quanto si tratta di strutture sottoposte a rischio di incendio "alto". Gli addetti antincendio dovranno quindi conoscere bene il campo di azione, svolgere esercitazioni e prove di evacuazione con grande capacità e senso di responsabilità.

Dirigenti

L'Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2001 prevede per tutti coloro che abbiamo la qualifica di "Dirigente" la frequenza ad un apposito corso di 16 ore (da svolgersi anche in modalità e-Learning). Risulta evidente come la formazione dei Dirigenti che operano nella scuola sia differente da quella aziendale. Probabilmente la formazione del dirigente amministrativo sarà la medesima di quella di un dirigente di uffici ma, la contestualizzazione della scuola, senza maestranze ma con studenti ed allievi, docenti e contesto sociale pubblico di riferimento ne richiedono una formazione con proprie specifiche.

Preposti

I preposti, per i quali è prevista una formazione specifica aggiuntiva a quella che dovrà svolgere in quanto lavoratore, sono uno dei problemi di difficile soluzione. Non esiste il ruolo di "preposto" definito per legge ma la sua identificazione spetta al Dirigente Scolastico. Possono essere preposti sia il personale ATA, sia alcuni docenti.

Dato che i preposti sono coloro che devono sorvegliare affinché le indicazioni impartite dal R.S.P.P vengano eseguite dal personale sottoposto, non in via gerarchica ma anche in via normale, necessitano di una formazione particolare soprattutto in tema di relazione e comunicazione.

Lavoratori

Per tutti i lavoratori della scuola, personale dipendente o presente a qualsiasi titolo all'interno del plesso scolastico la formazione è quella definita dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e che prevede:

- 4 ore di formazione generale
- 8 ore di formazione specifica in quanto la scuola è considerata tra i settori a rischio medio.

In questo contesto rientrano anche i docenti e gli insegnati in quanto lavoratori della scuola.

Il settore SCUOLA, come è noto, è inserito nel RISCHIO MEDIO in considerazione della presenza nelle scuole di laboratori, nei quali sono in uso agenti chimici, fisici, biologici ecc, come ben specificato nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 che all'uopo stabilisce l'equiparazione degli studenti a lavoratori.

Partendo, da tale presupposto è possibile suddividere il settore in due grandi gruppi:

- 1° gruppo.
Scuole senza laboratori (in tale gruppo vi è anche il livello pre-scolastico nidi e materne, nonché la scuola primaria di 1° grado);
- 2° gruppo.
Scuole con laboratori (dalla secondaria di 1° grado fino all'Università, nonché la formazione professionale).

Da ciò si desume come per i lavoratori del primo gruppo (scuole senza laboratori) si possano applicare i disposti del

paragrafo "condizioni particolari" che recita *"I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso."*

Se si condivide tale impostazione allora tutte le categorie di lavoratori (insegnanti, assistenti, educatori, amministrativi) possono effettuare i corsi a basso rischio cioè 8 ore (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica).

Nel secondo gruppo (scuole con laboratori) i lavoratori che non frequentano i laboratori, quali gli insegnanti di aula e gli amministrativi possono frequentare i corsi a basso rischio 8 (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica).

Gli insegnanti teorici e tecnico-pratici di laboratorio, i tecnici di laboratorio dovranno frequentare corsi per il rischio medio, cioè 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica).

Per entrambi i gruppi, a prescindere dalla presenza dei laboratori, considerando le risultanze della valutazione dei rischi per il settore Istruzione, il personale addetto all'assistenza disabili, i collaboratori scolastici e gli insegnanti di educazione motoria dovranno frequentare corsi per il rischio medio, cioè 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica).

Segue prospetto esemplificativo

TABELLA QUADRO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Ordine scolastico		Tipologia lavoratori	Formazione Generale ore	Formazione Specifica ore	Totale Formazione ore	Aggiornamento (ogni 5 anni)	Preposto Ore Aggiunte
Con Laboratori	Nidi Materne	Educatori	4	4	8	6	No
	Primarie	Insegnanti Educatori e Sostegno	4	4	8	6	No
Senza Laboratori	Secondarie e I e II grado	Insegnati aula	4	4	8	6	No
		Insegnanti teorici/tecnici	4	8	12	6	8
		Tecnici di Laboratorio	4	8	12	6	No
	Università	Insegnanti Educazione Motoria	4	8	12	6	No
		Studenti equiparati a lavoratori	4	8	12	-	No
		Assistenza disabili	4	8	12	6	No
Ogni ordine e grado	Collaboratori scolastici	4	8	12	6	No	
	Amministrativi	4	4	8	6	No	
	Dirigenti		16	16	6	No	

Cosa significa “curriculare”

Giunti a questo punto bisogna definire un elemento e fare un po' di chiarezza.

La sicurezza, come abbiamo visto, riguarda l'organizzazione della struttura per poi passare a:

- 1) Docenti
- 2) Studenti

Prima di esaminare il ruolo dei docenti bisogna condividere il processo della formazione della sicurezza per gli studenti.

Si dice, in termini semplici ed anche efficaci, che bisogna iniziare a fare sicurezza fin dalla scuola. Con ciò molti intendono dire che la materia della sicurezza sul lavoro deve entrare nell'insegnamento e far parte integrante dei programmi didattici.

Questa affermazione, però, sottintende a diversi aspetti e, a seconda di chi la propone assume una valenza differente.

Le principali opzioni sono:

- a) La sicurezza sul lavoro deve costituire una nuova materia ed essere inserita come tale nei programmi e curricula didattici definendone ore ed argomenti.
- b) Le docenze sulla sicurezza devono essere affidate a docenti esperti ed istituire nuove cattedre.
- c) I docenti possono essere esterni alla scuola con una solida preparazione nel settore.
- d) Altre definizioni...

La nostra Associazione ritiene che la soluzione, non facile, sia molto più semplice e si basa su alcuni concetti preliminari:

- a) nella scuola non serve aggiungere “nuove materie” anzi le attuali vanno accorpate e semplificate;
- b) la sicurezza sul lavoro deve entrare nel contesto curriculare delle attuali materie.

Ci spieghiamo con qualche semplice esempio.

Nella sicurezza sul lavoro vi è una parte definita “normativa e legislativa” laddove deve essere illustrata la natura delle fonti del diritto e delle principali norme, leggi e decreti del settore. Sempre nell’ambito del diritto dovrà trovare spazio la locuzione dell’art. 2087 del codice civile nonché le nozioni di delitto colposo previsto nel codice penale.

Questa parte dovrà, o potrà, essere insegnata dal docente della cattedra di “diritto” e le ore per il suo insegnamento (ne bastano 3 o 4 all’anno) rientrano nell’ambito “curriculare” della materia già presente nel piano studi.

La medesima cosa potremmo dire, ad esempio, per il rischio chimico o fisico il cui insegnamento relativo alla “prevenzione dei rischi” dovrà essere insegnata dal docente di chimica o fisica e le ore dedicate rientrano, sempre, nel programma curriculare.

Tutto ciò vale, ad esempio, nell’insegnamento della storia laddove si potrà insegnare, nell’ambito dei diversi periodi storici, la storia della formazione e della sicurezza sul lavoro (come ad esempio la questione operaia ed il lavoro, l’inizio dello stato sociale nel periodo giolittiano, le riforme sociali dello stato fascista con la costituzione dell’Inail e dell’Inps, la costituzione italiana, lo statuto dei lavoratori, ecc.)

La medesima procedura potrà avvenire nell’Istituto Tecnico per Geometri in relazione ad alcuni aspetti della sicurezza dei cantieri.

Nella sostanza si sostiene la tesi che la “sicurezza sul lavoro” non è una cosa avulsa o aggiuntiva dal contesto dei programmi scolastici. Si tratta, invece, della loro integrazione e completezza.

Non si tratta quindi di aggiungere nuove ore, nuove materie, ampliare gli organici e via dicendo ma, piuttosto di razionalizzare e fare in modo che siano

i docenti a sviluppare un maggior ruolo considerando la sicurezza parte integrante (e non aggiuntiva) della loro materia di insegnamento.

Certamente non tutti i docenti sono pronti a svolgere tali compiti e ad insegnare tali materie. Anzi la sicurezza sul lavoro contestualizzata nei programmi scolastici attuali richiede una vera e propria opera di studio, ricerca e sperimentazione.

Una corretta applicazione della sicurezza in ambito curriculare significa proprio rivedere i curricula dei programmi attuali inserendone le peculiarità proprie degli argomenti previsti per la formazione della sicurezza sul lavoro.

Si dovrà allora verificare nei rispettivi programmi di italiano, storia, diritto, matematica, chimica, fisica, disegno, costruzioni, impiantistica, e via dicendo come e quando inserire gli aspetti di lezioni, ore, argomenti, riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Una formulazione che dalle singole materie deve poi rappresentare un tutt’uno affinché, da un lato, venga adempiuto l’aspetto normativo degli argomenti da trattare nella formazione della sicurezza sul lavoro e, dall’altro lato, costituisca programma scolastico di eccellenza e completo di sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro.

Anche in questo caso non si tratta, necessariamente, di azioni o di indirizzi nazionali ma di avviare sperimentazioni lasciate alla responsabilità dei singoli istituti scolastici nell’ambito delle loro autonomie e dei rapporti con il territorio.

Non mancheranno le occasioni di poter incontrare, non solo i formatori dell’AiFOS ma, altri bravi e preparati formatori che possono aiutare e contribuire allo sviluppo della formazione alla sicurezza per gli allievi nei contesti che abbiamo sopra descritto.

La formazione dei docenti

Per la formazione dei docenti non si tratta di cominciare da zero ma utilizzare materiali e strumenti messi a punto e a disposizione dell’Agenzia Europea della Sicurezza (EU-OSHA) con il progetto **“La formazione degli insegnanti”** che propone un approccio differenziato e si inserisce nel programma della rete europea dell’Agenzia. Il progetto è stato testato e sperimentato in quattro paesi europei.

L’AIFOS ha seguito da vicino questa sperimentazione e sulla base delle conoscenze dirette ne propone un modello da sperimentare in Italia.

Il progetto è rivolto agli insegnanti e docenti con l’obiettivo di svolgere una particolare formazione sulla sicurezza sul lavoro basata su due elementi:

- a) Argomenti generali e nozioni di base sulla sicurezza
- b) Argomenti della salute e sicurezza correlati alle materie didattiche dell’insegnamento scolastico (lettere, storia, geografia, scienze, matematica, ecc.)

Al centro del progetto la figura dell’insegnante che, una volta formato, sarà in grado di poter svolgere interventi, commenti, lezioni sulla sicurezza sul lavoro sia nell’ambito della propria materia e sia a livello generale.

Gli insegnanti, una volta formati, saranno in grado di poter svolgere direttamente l’insegnamento dei principi della sicurezza sul lavoro agli studenti della propria classe o del proprio istituto.

Verrà così attivato un sistema diretto di formazione tra insegnanti con i propri alunni.

La sicurezza sul lavoro verrà così, di fatto, inserita nel programma curricolare della classe ed all’interno della didattica senza ricorso a docenti esterni alla scuola con interventi a spot che, pur nella loro utilità, non potranno mai raggiungere la totalità degli studenti.

Gli insegnanti così formati potranno dar vita ad una vera e propria formazione continua che accompagna gli studenti nel corso della scuola obbligatoria.

La formazione degli allievi

Il progetto presentato consente, agli allievi della scuola, una effettiva ed efficace apprendimento della formazione alla sicurezza sul lavoro.

Ma la questione più importante è quella relativa ai cosiddetti “crediti formativi”.

Infatti l’allievo, con l’inserimento della formazione alla sicurezza all’interno del curriculum scolastico non solo adempie agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in quanto alla sua condizione di lavoratore ma, in applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 svolge anche la formazione generale e/o specifica (a seconda dei programmi).

Tale formazione è spendibile sul mercato del lavoro.

Per gli studenti equiparati a lavoratori della Scuola secondaria di secondo grado vi è il riconoscimento delle 4 ore di formazione generale eseguita dalla scuola agli studenti – *Si pone l’opportunità di valutare se lo studente equiparato a lavoratore che abbia effettuato a cura del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) il corso di formazione generale (della durata di 4 ore e con i contenuti previsti secondo l’ Accordo Stato-Regioni), possa vedere riconosciuta tale formazione come credito formativo permanente qualora venga assunto da un successivo datore di lavoro, in considerazione di quanto previsto al punto 8 lettera a dell’Accordo art. 37.*

Tale riconoscimento dovrebbe dar luogo all’inserimento nelle Aziende di giovani lavoratori già in parte formati, ai quali il Datore di Lavoro dovrà fornire

esclusivamente la formazione specifica del proprio Settore di appartenenza.

Per gli Studenti universitari (anche futuri insegnanti) il riconoscimento delle 4 ore di formazione generale e delle 4 ore di formazione specifica eseguita dall'Università nell'ambito del percorso formativo dei futuri insegnanti per la scuola

Analogamente alla proposta precedente, si pone l'opportunità di valutare se lo studente-futuro insegnante della Scuola istituzionale, indirizzato alle materie d'aula (no laboratori) e che ha effettuato a cura dell'Università la "formazione generale" (della durata di 4 ore e con i contenuti previsti) e la "formazione specifica" (della durata di 4 ore e con i contenuti previsti) possa vedere riconosciuta tale formazione come credito formativo (sia per la "formazione generale" che "specifica"), qualora venga assunto come docente nella scuola.

Tale riconoscimento dovrebbe dar luogo all'inserimento nelle Scuole italiane di docenti già formati, ai quali il Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) dovrà fornire esclusivamente la formazione integrativa derivante dalla valutazione dei rischi e dal proprio sistema di prevenzione.

Il progetto sperimentale per la scuola elementare e media

Nell'ambito dell'Agenzia Europea uno specifico progetto si rivolge agli insegnanti della scuola dell'obbligo (elementari e medie).

Nello specifico sono previste due sezioni formative rivolte agli insegnanti in base all'età degli studenti:

- a) Studenti da 7 a 10 anni
- b) Studenti da 11 a 13 anni

La formazione degli insegnanti e in correlazione al target degli studenti.

Le lezioni comprendono schede introduttive di presentazione degli argomenti ed integrate da video realizzati su misura e risorse didattiche basate su linguaggi non verbali. I video sono quelli conosciuti con il nome di "Napo" mentre le attività creative si prefiggono di esplorare gli argomenti in modo divertente e informativo, mentre la natura interattiva delle serie di lezioni fa sì che gli studenti rimangano interessati e coinvolti dagli argomenti.

La base metodologica per lo sviluppo del progetto è costituito dal materiale predisposto dal Consorzio Napo.

Si tratta di una serie di lezioni di base, sviluppate con supporti didattici multimediali, che si basano sul personaggio dei cartoni animati Napo che viene in aiuto dell'EU-OSHA per diffondere i concetti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in modo semplice e coinvolgente.

Gli strumenti didattici sono stati concepiti per inserirsi nel programma di studio previsto, nell'ambito di materie quali l'educazione personale, sociale e sanitaria, scienze, matematica ed educazione civica, per integrare argomenti che sono già oggetto di lezione in classe.

In questo contesto, il personaggio di Napo è usato per catturare l'attenzione dei bambini e spiegare i concetti di base in tema di sicurezza e salute.

Le lezioni, comprensive di un'apposita scheda introduttiva che presenta l'argomento agli insegnanti, è integrata da video realizzati su misura e risorse didattiche basate su linguaggi non verbali.

I video con Napo e le attività creative si prefiggono di esplorare gli argomenti in modo divertente e informativo, mentre la natura interattiva delle serie di lezioni fa sì che i bambini rimangano interessati e coinvolti dagli argomenti.

Importanza e valori di sperimentazione

Senza tutte le esperienze, belle o meno riuscite ma tutte, svolte con slancio e partecipazione dovremmo ricominciare daccapo.

Si tratta di fare tesoro di quanto, anche in modo semplice è stato fatto, e di fare un passaggio che potremmo definire "del fai da te" verso un sistema professionalizzante e completo.

Si tratta di agire con metodo, anche ai fini di una rispondenza dell'azione

alla normativa per il suo assolvimento sostanziale e non puramente formale.

Però, in tutte le scuole, le differenze e le specificità costituiscono l'essere stesso del valore di ogni scuola e pertanto non crediamo che - al di là - di norme e metodi validi per tutti si possano stabilire e definire rigidi criteri applicativi uguali per tutti.

Sarà sempre compito dei docenti, anche in collaborazione con gli studenti e le famiglie, definire, cercare, scoprire nuovi strumenti e metodi per sviluppare e far crescere la cultura della sicurezza in ogni classe di ogni scuola.

NUMERO STUDENTI INFORTUNATI (fonte INAIL)

Regioni/Anno	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	8.627	9.798	9.502	9.730	9.414
Valle D'Aosta	59	40	49	47	38
Lombardia	15.468	17.178	17.083	16.779	16.661
Liguria	2.583	2.621	2.617	2.509	2.473
Bolzano - Bozen	34	29	22	22	17
Trento	1.370	2.359	2.035	1.825	1.762
Veneto	7.762	8.224	8.001	8.461	8.688
Friuli Venezia Giulia	1.854	1.941	1.791	1.766	1.907
Emilia Romagna	8.470	9.596	9.333	8.708	9.434
Toscana	5.130	4.890	4.971	4.947	4.890
Umbria	1.689	1.867	1.886	1.714	1.911
Marche	2.935	3.033	2.695	2.562	2.619
Lazio	5.770	6.231	6.059	5.742	5.862
Abruzzo	1.791	2.234	2.137	2.053	2.103
Molise	597	633	611	614	606
Campania	5.952	6.265	5.855	5.165	4.896
Puglia	6.851	6.929	6.385	5.772	5.644
Basilicata	842	989	893	798	875
Calabria	1.983	2.093	2.172	2.064	2.001
Sicilia	5.555	5.829	5.659	4.982	5.080
Sardegna	1.698	1.840	1.768	1.704	1.631
TOTALE	87.020	94.619	91.524	87.964	88.512

CLASSI DI ETA' DEGLI STUDENTI INFORTUNATI

Classe di età	Anno evento				
	2009	2010	2011	2012	2013
fino a 13 anni	48.353	53.637	51.683	51.191	50.988
da 14 a 18 anni	35.218	37.207	35.926	32.893	33.140
da 19 a 26 anni	3.449	3.775	3.915	3.880	4.384
TOTALE	87.020	94.619	91.524	87.964	88.512